

## **DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 8/2/2007.**

**Oggetto: Rinnovo concessione in uso del pulmino trasporto disabili alla Casa Albergo Comunale – Approvazione schema di contratto di durata annuale.**

### LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- nell'anno 2001 il Comune di Zevio, anche a seguito di concessione di un contributo da parte della Fondazione della Cassa di Risparmio di VR VI BL e AN, ha provveduto all'acquisto di un autoveicolo Volkswagen Transporter Kombi passo lungo 2.5 TDI 88CV attrezzato al fine dell'utilizzo del trasporto disabili, giusta determinazione n. 41 del 22/3/2001 del Segretario Direttore Generale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 16/9/2004 avente per oggetto "Atto di indirizzo per l'acquisto di un pulmino per trasporto disabili" si è deliberato l'acquisto di un nuovo pulmino accettando l'offerta della ditta INERTECO che si era resa disponibile a sostenere totalmente la suddetta spesa;
- in data 31/3/2005 veniva consegnato il nuovo pulmino al Comune di Zevio che risultava essere più grande del precedente e pertanto più adeguato ai servizi del Comune;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 29/11/2005 si approvava la concessione in uso per un periodo di anni uno del "vecchio pulmino", che altrimenti risultava essere inutilizzato, alla Casa di Riposo – OASI, dando soddisfazione alla loro richiesta dettata dalla necessità di un mezzo per il trasporto degli anziani ospiti non autosufficienti;
- che con la suddetta deliberazione n. 260/2005 la Giunta Comunale demandava al Dirigente dell'Unità Organizzativa preposta la predisposizione della convenzione contenente la disciplina del rapporto ed, inoltre, indicava le clausole essenziali e le finalità del rapporto tra il Comune di Zevio e le O.A.S.I.;
- che con determinazione n. 82 del 13/12/2005 dell'Istruttore Direttivo - Dirigente dell'U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia si predisponessa lo schema di contratto a prestazioni corrispettive tenendo conto degli indirizzi impartiti dalla Giunta Comunale (contratto sottoscritto con le O.A.S.I. in data 17/2/2006 repertorio n. 3966);

VISTA la richiesta pervenuta dalla Fondazione OASI di San Bonifacio in data 30/1/2007 prot. n° 2248, di rinnovo della suddetta concessione in scadenza il 16/2/2007, stante l'importanza dell'utilizzo del pulmino per gli ospiti accolti;

VISTA la positiva esperienza dell'anno trascorso, viene riconosciuta la validità dell'iniziativa data la funzione sociale del servizio reso dalla Fondazione OASI che consente di non sottrarre l'autoveicolo al servizio per il quale è stato acquistato;

RITENUTO pertanto di avvallare la proposta, concedendo per un altro anno l'uso del pulmino modello Volkswagen Transporter Kombi, attrezzato al fine dell'utilizzo del trasporto disabili, alla Fondazione OASI attivando, pertanto, una nuova convenzione dello stesso tenore dell'anno precedente;

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegato al presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

## DELIBERA

1. DI CONCEDERE in uso, per un altro anno decorrente dalla data della stipula della convenzione, viste le motivazioni indicate in premessa, alla Fondazione O.A.S.I. di San Bonifacio il pulmino modello Volkswagen Transporter Kombi passo lungo 2.5 TDI 88CV attrezzato al fine dell'utilizzo del trasporto disabili, secondo lo schema di contratto a prestazioni corrispettive che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante ed inscindibile, per il servizio di trasporto anziani non autosufficienti della casa di riposo comunale.
2. DI AUTORIZZARE il Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia alla stipula della convenzione una volta che il presente provvedimento sia divenuto esecutivo ai sensi di legge.
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, data la sua natura, non comporta spesa e pertanto non necessita di parere contabile.
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la necessità di addivenire ad una celere stipula della convenzione che impedisca l'interruzione del servizio.



**COMUNE DI ZEVIO**

**PROVINCIA DI VERONA**

**CONCESSIONE IN USO DEL PULMINO PER  
TRASPORTO DISABILI.**

L'Anno duemilasette, addì .... (.....) del mese di ..... in Zevio e nella Residenza Municipale;-----

**TRA I SIGNORI:**-----

- 1. Dr. Giuseppe Vozza**, nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede municipale di Zevio, Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Zevio, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Zevio, con sede in Zevio (VR) Via Ponte Perez n. 2 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00660750233 - autorizzato a rappresentarlo ai sensi dell'art. 109, c. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell'art. 50 del vigente Statuto comunale, in virtù del decreto sindacale n. 96 in data 15/1/2007, della deliberazione di Giunta Comunale n. .... del .....;-----
- 2. FONDAZIONE O.A.S.I. OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI**, rappresentate dal Presidente pro-tempore Dr.ssa Maria Mastella, nata a San Bonifacio il 21/3/1954 e residente per l'incarico a San Bonifacio in Via Sorte n° 68 e codice fiscale 01838690236, legale rappresentante;-----

**PREMESSO:**-----

**CHE** nell'anno 2001 il Comune di Zevio, anche a seguito di concessione di un contributo da parte della Fondazione della Cassa di Risparmio di VR VI BL e AN, ha provveduto all'acquisto di un autoveicolo Volkswagen Transporter Kombi passo lungo 2.5 TDI 88CV attrezzato al fine dell'utilizzo del trasporto disabili, giusta determinazione n. 41 del 22/3/2001 del Segretario Direttore Generale;-----

**CHE** nella medesima determina di cui sopra veniva destinato l'utilizzo di tale mezzo per il miglior funzionamento dei servizi sociali, anche a seguito di richieste pervenute da diverse famiglie che avevano necessità di un mezzo idoneo per trasportare presso centri di cure, terapie e riabilitazione, bambini portatori di handicap grave e/o anziani non autosufficienti;-----

**CHE** con deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 16/9/2004 si era deliberato l'acquisto di un nuovo pulmino, più grande del precedente e pertanto più adeguato ai servizi del Comune, accettando l'offerta della ditta INERTECO che si era resa disponibile a sostenere totalmente la suddetta spesa;-----

**CHE** la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 260 del 29/11/2005 ha deciso la concessione in uso per un periodo di anni uno, del “vecchio pulmino”, che altrimenti risultava essere inutilizzato, alla Casa di Riposo – OASI di Zevio, dando soddisfazione alla loro richiesta dettata dalla necessità di un mezzo per il trasporto degli anziani ospiti non autosufficienti;-----

**CHE** con la suddetta deliberazione n. 260/2005 la Giunta Comunale demandava al Dirigente dell’Unità Organizzativa preposta la predisposizione della convenzione contenente la disciplina del rapporto ed, inoltre, indicava le clausole essenziali e le finalità del rapporto tra il Comune di Zevio e le O.A.S.I.;-----

**CHE** con determinazione n. 82 del 13/12/2005 dell’Istruttore Direttivo - Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia si predisponendo lo schema di contratto a prestazioni corrispettive tenendo conto degli indirizzi impartiti dalla Giunta Comunale (contratto sottoscritto con le O.A.S.I. in data 17/2/2006 repertorio n. 3966, con scadenza 16/2/2007);-----

**CHE** con deliberazione di Giunta Comunale n. .... del ..... è stata decisa la concessione in uso del pulmino in oggetto per un altro anno alla Fondazione OASI per il servizio di trasporto anziani non autosufficienti della casa di riposo comunale e contestualmente si è approvato lo schema di contratto;-----

**CHE** le finalità comunque perseguite da questa Amministrazione sono quelle di consentire l’uso del mezzo a fronte di esigenze di carattere sociale sia legate ai servizi svolti dalla Casa di Riposo, in nome proprio o per conto del Comune, sia riguardanti necessità di uso diretto da parte dell’Amministrazione stessa, in quanto comunque gestore in proprio di alcuni servizi;-----

**I CONVENUTI STIPULANO QUANTO SEGUE:-----**

***ART. 1 - Valore della narrativa -***

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Gli atti comunali sopra richiamati non sono qui allegati in quanto hanno natura di atti pubblici, conservati nella raccolta del Comune.-----

***ART. 2 - Concessione ed oggetto -***

Il Comune di Zevio concede alla Fondazione O.A.S.I. Opere di Assistenza e Servizi Integrati, con sede a San Bonifacio in Via Sorte n° 68, che accetta, l’uso del pulmino di proprietà comunale Volkswagen Transporter Kombi passo lungo 2.5 TDI 88CV, telaio n. WV2ZZZ7DZ2X004601, targa BW568SK, acquisito con contratto a Rep. N. 3158 del 24/5/2001.-----

***ART. 3 - Contenuti e qualificazione della concessione -***

La Fondazione O.A.S.I avrà in modo esclusivo l’uso del pulmino di cui all’oggetto del presente contratto, salvo l’uso diretto dell’Amministrazione Comunale.-----

L'uso del pulmino comporta la facoltà di organizzare i trasporti secondo proprie esigenze e necessità sia nell'ambito del territorio comunale che fuori, comunque sempre per finalità di trasporto disabili ed ospiti del Centro Servizi "Casa Albergo - Casa di Riposo" di Zevio.-----

Salvo eventuali richieste inoltrate dall'Amministrazione Comunale, la gestione dovrà essere diretta, quindi effettuata da personale incaricato o dipendente delle O.A.S.I. Pertanto, non sarà ammessa alcuna forma, anche indiretta, di subcomodato.-----

Il trasporto si intende effettuato a servizio della comunità di Zevio e degli ospiti della Casa di Riposo.-----

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere occasionalmente la disponibilità del veicolo, per utilizzarlo direttamente per finalità di carattere sociale, compatibilmente con le esigenze d'uso delle O.A.S.I.-----

Le O.A.S.I. si impegnano inoltre ad erogare a titolo gratuito n° 2 / 4 servizi di trasporto mensili per anziani o disabili concordando con il Servizio Sociale Comunale il trasporto da effettuare per un totale di 5/6 ore mensili e di km. 150/200 mensili.-----

#### ***ART. 4 - Obblighi generali delle parti -***

Le O.A.S.I. utilizzeranno e faranno utilizzare e guidare il pulmino in modo corretto, nell'osservanza di tutte le norme vigenti, ivi comprese le norme del Codice della strada e quelle in materia di sicurezza ed igiene.-----

Si impegnano altresì ad utilizzare, conservare e custodire il veicolo con la massima cura ed in particolare a:-----

- a) conservare la destinazione d'uso che è stata attribuita a detto veicolo e quindi il trasporto di persone, disabili e non, evitandone l'uso per trasporto di cose intese come merci di vario genere e comunque non attinenti con i servizi sociali;-----
- b) effettuare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo, la quale dovrà assicurarne la perfetta funzionalità, anche sotto l'aspetto antinfortunistico ed igienico-sanitario;-----
- c) assicurare il rimessaggio e la custodia del veicolo in luogo idoneo.-----

Il Comune dovrà rispondere in proprio di riparazioni ordinarie e straordinarie in caso di sinistri dovuti a responsabilità dello stesso o di persona terza da esso autorizzata all'utilizzo.----

Eventuali sanzioni per infrazione del Codice della strada dovranno essere pagate da ciascuna parte, secondo le rispettive responsabilità connesse all'utilizzo effettuato.-----

#### ***ART. 5 - Durata -***

Il presente contratto avrà la durata di anni 1 (uno), decorrenti dalla data di stipula. Al suo scadere il pulmino dovrà essere consegnato al Comune.-----

Le O.A.S.I. potranno rinunciare al comodato e restituire il veicolo in qualsiasi momento, con un preavviso di sei mesi.-----

**ART. 6 - Verbale di consegna –**

All'atto della consegna verrà redatto un verbale attestante lo stato del veicolo. Il documento dovrà essere sottoscritto sia dalle O.A.S.I. che dal Comune di Zevio.-----

Della conservazione e custodia di quanto descritto nel verbale sono responsabili le O.A.S.I. che, al termine della convenzione, dovranno restituire il tutto in perfette condizioni d'uso, come alla consegna, salva la naturale obsolescenza e vetustà.-----

In caso di rinnovo della presente convenzione, le parti, di comune accordo, possono prescindere da quanto esposto dal presente articolo.-----

**ART. 7 - Responsabilità –**

Ogni e qualsiasi responsabilità, civile, amministrativa e penale, conseguente alla gestione, manutenzione e custodia del veicolo, fa carico alle O.A.S.I., salvo per il tempo dell'eventuale utilizzo da parte del Comune.-----

Il Comune esonera da responsabilità le O.A.S.I. in caso di evento non imputabile allo stesso in quanto verificatosi dall'uso del veicolo da parte dell'Amministrazione stessa.-----

**ART. 8 - Uso –**

Le O.A.S.I. si impegnano a garantire l'uso del veicolo, nei confronti dei cittadini del Comune e ospiti della Casa di Riposo, programmandone l'utilizzo in modo da garantire parità di trattamento.-----

In caso di richiesta, le O.A.S.I. si impegnano inoltre a consentire l'uso del pulmino all'Amministrazione Comunale. Detta richiesta dovrà essere inoltrata almeno 1 o 2 giorni prima, al fine di consentire la corretta programmazione dell'utilizzazione del mezzo.-----

**ART. 9 - Oneri e spese –**

Le O.A.S.I. si impegnano a provvedere, nei tempi e secondo le normative vigenti, al pagamento delle polizze di assicurazione per responsabilità civile autoveicoli ed infortunio nonché della tassa di possesso od eventuali altri tributi, gravanti sia sul proprietario che sull'utilizzatore.-----

I costi del carburante verranno sostenuti dalle O.A.S.I.-----

In caso d'uso del veicolo da parte dell'Amministrazione Comunale, il veicolo dovrà essere consegnato con il pieno di carburante; il Comune dopo l'uso dovrà restituirlo nelle medesime condizioni.-----

**ART. 10 - Recesso –**

Tanto l'Amministrazione Comunale che le O.A.S.I. si riservano la facoltà di recedere dal presente contratto con preavviso di almeno 3 mesi. In caso di recesso nessuna parte avrà titolo a risarcimento dei danni. In caso di pretese di danni dovrà esserne data dimostrazione.-----

**ART. 11 - Sanzioni e contenzioso -**

L'Amministrazione Comunale si riserva di risolvere in ogni momento il presente contratto, qualora riscontri grave mala fede nella sua esecuzione, oppure gravi carenze o inadempienze nella manutenzione, custodia o comunque nella gestione del veicolo dato in concessione d'uso.-----

All'uopo le inadempienze saranno contestate per iscritto alle O.A.S.I., la quale risponderà per iscritto le sue deduzioni.-----

**ART. 12 - Rinvio -**

In tutto quanto qui non previsto, si fa rinvio al Codice Civile.-----

**ART. 13 - Trattamento fiscale -**

La presente scrittura privata è esente da bollo, ai sensi del punto 16 tabella "B" allegata al D.P.R. 20 ottobre 1972 n. 642.-----

Ai fini della registrazione si dichiara che il valore del presente contratto è inferiore ad €5.000,00 (cinquemilaeuro).-----

La presente scrittura privata verrà annotata nell'apposito repertorio dei contratti del Comune di Zevio e sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 3 part. II^ della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986.-----

Fatto, letto e sottoscritto.

p. IL COMUNE DI ZEVIO: Il Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia.

Dr. Giuseppe Vozza .....

p. LA FONDAZIONE OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI: il Presidente pro-tempore.

Dr.ssa Maria Mastella .....

Visto: si autorizza per l'iscrizione al repertorio.

IL SEGRETARIO GENERALE: Dr.ssa Donatella Favalezza .....